

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE
"GIANNI BALLERIO"**

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1.L'associazione denominata "**Gianni Ballerio**", più avanti chiamata per brevità Associazione, è disciplinata dal presente Statuto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alla Legge 7 dicembre 2000, n.383 nonché alle normative, anche future, che disciplinano e disciplineranno le associazioni di promozione sociale ovvero il "Terzo Settore".

2.L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo A.P.S., che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo è inserita nella denominazione ed in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. A far luogo dall'istituzione del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e ss. del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione, in aggiunta a quanto precede, assumerà nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo E.T.S., che ne costituirà peculiare segno distintivo ed a tale scopo sarà inserita nella denominazione ed in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

4. Sino all'istituzione del predetto registro l'Associazione manterrà la propria iscrizione nel Registro Umbria delle Associazioni di Promozione Sociale al foglio 2, numero d'ordine 2, sez.C.

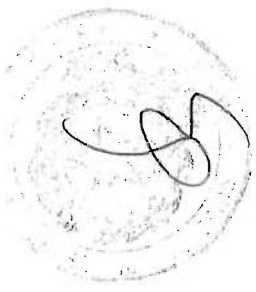
Art. 2 - SEDE E DURATA

1.L'Associazione ha sede in Comune di Perugia; il trasferimento della sede in diverso Comune è di competenza dell'Assemblea; il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica dello Statuto e può essere decisa con propria deliberazione dal Consiglio Direttivo il quale può altresì aprire e sopprimere succursali, filiali, nonché recapiti, previa comunicazione agli associati con qualsiasi mezzo idoneo, fermo restando l'obbligo di comunicare detta variazione alle Anagrafi ed ai Registri ove l'Associazione rimane iscritta.

2. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

1.L'Associazione è un ente non commerciale, senza fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale e rigetta ogni discriminazione tra individui.



2.L'Associazione, operante nel territorio nazionale ed extranazionale, persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità e di promozione sociale e si ispira ai seguenti principi generali: unità dell'intero genere umano e di tutte le fedi religiose, promozione dell'educazione scolastica obbligatoria e della ricerca scientifica, effettiva parità fra uomini e donne, esaltazione dello spirito di servizio nel lavoro, riduzione degli estremi sociali di ricchezza e povertà, ricerca di una giustizia universale e di una pace permanente fra tutti i popoli del mondo.

Art.4 - ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

1.L'Associazione svolge in via esclusiva, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, le seguenti attività ed interventi d'interesse generale:

- organizzazione e gestione di interventi culturali, artistici o ricreativi di promozione sociale, incluse attività editoriali anche su supporto digitale, per la diffusione: a) della cultura di uguaglianza, giustizia, pace ed unità dell'intero genere umano e delle religioni, b) della pratica del volontariato e c) delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017;
- supporto alla formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo formativo dei giovani, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto alla povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o per le attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, della difesa non armata, della consultazione come metodo per la soluzione dei conflitti;
- promozione e tutela della dignità dell'individuo e dei diritti inviolabili dell'uomo, come singolo e nelle formazioni sociali ove svolge la propria personalità, contenuti nella Costituzione, nella Carta dell'Unione Europea, nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nelle Convenzioni ratificate e ratificande dall'Italia per la tutela dei migranti, degli anziani e dei fanciulli;

- promozione e tutela delle pari opportunità, dell'economia etica, dell'equilibrio fra scienza e religioni, della salvaguardia delle condizioni ambientali con l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.

2. Su delibera dell'Assemblea è ammesso lo svolgimento di attività diverse, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività sociali d'interesse generale e solo se direttamente connesse al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità e di promozione sociale e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

3. L'Associazione può attivare con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, forme di co-programmazione e di co-progettazione ed accreditamento e può stipulare, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Art. 5 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio è formato:

a) dalle quote associative e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;

b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari accettati dal Consiglio Direttivo, determinandone i tempi e le modalità in conformità a quanto stabilito nello Statuto e nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia;

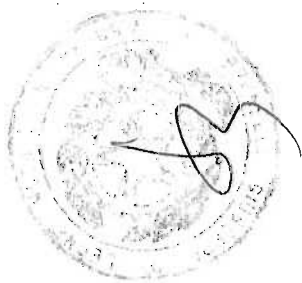
d) da beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili; quest'ultimi possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati;

e) da eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;

f) da avanzi netti di gestione;

g) da finanziamenti derivanti dall'attività di raccolta fondi esercitata ai sensi di legge.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comun-



que denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie di cui all'art.2 e per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 e 3, del D.Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 - ASSOCIATI

1. In coerenza con i principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, senza nessuna discriminazione economica o di qualsiasi natura, possono essere associati, su domanda degli interessati, tutte le persone fisiche e giuridiche del terzo settore in persona del loro legale rappresentante, che condividano gli scopi dell'Associazione e che si impegnano per consentirne la realizzazione, ad eccezione delle organizzazioni del terzo settore costituite in forma societaria (art.61,co.1, lett. d) CTS).

2. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo; chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, il quale, se non appositamente convocato, si esprimerà in occasione della prima successiva convocazione.

3. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

4. La qualità di associato, come pure le quote ed i contributi associativi, sono intrasmissibili; il contributo associativo non è rivalutabile.

5. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettiva democraticità del rapporto medesimo.

6. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

7. Gli associati devono svolgere la propria attività in modo volontario, personale, spontaneo e gratuito; hanno, per contro, titolo ad utilizzare le strutture e i mezzi di cui l'associazione dispone, al fine di concorrere alla realizzazione degli scopi.

8. Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al minimo stabilito dall'art. 35, primo comma, D.Lgs. 117/2017 esso deve essere reintegrato entro un anno trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore salvo non formuli richiesta di iscrizione in un altro settore di esso

Art. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per recesso, morte o esclusione per indegnità e morosità.

Per il recesso si fa rinvio all'art. 24 comma secondo Codice Civile.

2. L'esclusione del socio è motivata e deliberata dal Consiglio Direttivo qualora il medesimo si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, ovvero qualora svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero ove il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere Assembleari o del Consiglio Direttivo.

3. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

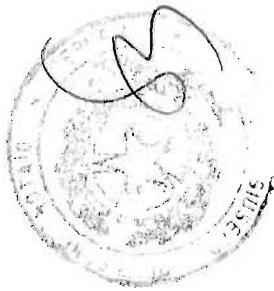
Permane a carico del socio escluso l'obbligo di corrispondere quanto economicamente dovuto a qualsiasi titolo all'Associazione.

In caso di decesso del socio, il Consiglio Direttivo provvede a deliberarne la cancellazione dal Libro dei Soci ed a comunicarla all'Assemblea nella prima riunione utile.

Art. 8 - ASSOCIATI VOLONTARI

1. Per lo svolgimento delle proprie attività ed iniziative d'interesse generale l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera prestata dai propri associati in forma volontaria, occasionale, libera e gratuita.

2. L'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, può avvalersi di lavoratori subordinati o di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale ed al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità e di promozione sociale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati secondo quanto stabilito dall'art. 36 D.Lgs. 117/2017.



3. Gli associati volontari che prestano l'attività in favore dell'Associazione non possono essere retribuiti nemmeno dai beneficiari ed hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività sociale prestata. Sui rimborsi decide il Consiglio Direttivo valutata la situazione finanziaria dell'Associazione. Non sono ammessi rimborsi forfettari di alcun genere.

4. Non sono volontari i soci che occasionalmente coadiuvano gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

5. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'Associazione.

6. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i soci volontari contro infortuni e malattie connesse all'attività svolta e per responsabilità civile verso terzi.

Art. 9 - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di Controllo
- il Revisore Legale dei Conti o la Società di Revisione.

Art. 10 - ASSEMBLEA

1. Tutti gli associati partecipano all'Assemblea; hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e coloro che sono in regola con il versamento della quota associativa.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo; è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea.

3. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

4. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati per delega e delibererà sempre a maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati.

5. Per le delibere concernenti le modifiche dello statuto e la responsabilità degli amministratori è necessario che siano presenti o rappresentati almeno tre quarti degli associati aventi diritto di vo-

to e le decisioni saranno assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

6. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

7. L'Assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito a:

a) nomina e revoca dei componenti degli organi associativi;

b) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvazione del bilancio;

d) responsabilità dei componenti degli organi associativi e all'azione di responsabilità nei loro confronti;

e) esclusione degli associati;

f) modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;

g) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari e dell'eventuale regolamento interno;

h) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

i) altri oggetti attribuiti dalla legge o che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporle.

8. Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi, nonché per qualsiasi altra materia portata all'ordine del giorno delle assemblee;

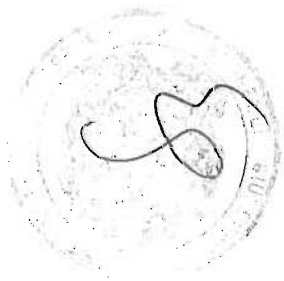
nelle assemblee inoltre ciascun socio ha diritto a non più di un voto.

9. Alla luce del disposto di cui all'art. 24, comma 3, D.Lgs. 117/2017, ogni associato può farsi rappresentare per delega scritta da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri tre associati. Nel caso in cui il numero degli associati diventi superiore a cinquecento, a far tempo dalla prima assemblea successiva al superamento di tale numero, ciascun associato avrà diritto ad un massimo di cinque deleghe.

Art.11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a undici membri; i membri del Consiglio Direttivo sono eletti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Dura in carica fino ad un massimo di tre esercizi.

2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il



Presidente il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

3.Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati fra i primi non eletti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla successiva Assemblea la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Tale regola non si applica qualora venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo.

4.Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo, li sottopone all'approvazione dell'Organo di Controllo e successivamente dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

5.Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare ogni organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone funzioni, poteri, modalità operative e ambito territoriale di competenza oltre ad eventuali fondi operativi.

6. Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, può inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso; la delega non esclude la concorrente competenza dell'organo collegiale che può in qualunque tempo avocare a sé funzioni e poteri delegati.

7.Il Consiglio Direttivo potrà predisporre un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

8.Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; è convocato dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti.

Art.12 - PRESIDENTE

1.Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vi-

cepresidente ne svolge le funzioni.

Art.13 - ORGANO DI CONTROLLO

1.Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea degli associati, nomina un organo di controllo, il quale può rivestire alternativamente la forma monocratica (Sindaco Unico) o collegiale (Collegio Sindacale), i cui componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

2.L'organo di controllo può essere nominato anche qualora la legge non lo imponga ma l'Assemblea lo ritenga opportuno; in tal caso i componenti del predetto organo possono essere scelti anche tra categorie di soggetti differenti da quelle di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Si applica in ogni caso l'articolo 2399 del Codice Civile.

3.L'organo di controllo, ai sensi dell'articolo 32 D.Lgs. 117/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché svolge funzioni di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; esercita le funzioni di controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art.14 - REVISORE LEGALE DEI CONTI O COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

1.L'Assemblea degli associati, qualora lo ritenga opportuno ovvero sia obbligatorio in virtù di disposizioni di legge, potrà nominare un Revisore Legale dei Conti oppure una Società di Revisione. Al Revisore o alla Società di Revisione spetterà la vigilanza contabile dell'Associazione; in particolare, dovrà redigere la relazione al bilancio consuntivo annuale.

Art.15 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO SPESE

1.L'esercizio coincide con l'anno solare, quindi ciascuno esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2.L'Associazione, tramite il Consiglio Direttivo, deve redigere il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento



delle finalità statutarie; ricorrendo i presupposti di legge il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario di cassa.

3. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone ad approvazione dell'Assemblea entro mesi quattro dalla chiusura dell'esercizio.

4. Si applica la disciplina di cui agli artt. 13 e 14 D.Lgs. 117/2017.

Art.16 - LIBRI ASSOCIATIVI OBBLIGATORI

1. L'Associazione, secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 15, D.Lgs. 117/2017, è obbligata alla corretta e puntuale tenuta dei seguenti libri:

- a)** libro degli associati;
- b)** libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c)** libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e di estrarre copia a proprie spese dando preavviso agli amministratori e comunque secondo modalità che non violino regole e principi di privacy e non arrechino intralcio alle normali attività di gestione.

Art.17 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione per qualsiasi motivo è deliberato dall'Assemblea; lo scioglimento avviene in caso di esaurimento delle attività, sopravvenuta impossibilità a conseguirla, venuta meno della pluralità degli associati, perdita del patrimonio, prolungata inattività.

2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.18 - ORGANI COLLEGIALI - NORMA DI RINVIO

1. La convocazione di organi sociali collegiali (assemblea, Consiglio Direttivo, eventuale Organo di Controllo) è fatta con avviso contenente luogo, giorno ed ora della riunione, anche fuori della sede sociale purché in Italia, nonché l'ordine del giorno; è trasmessa agli aventi diritto con preavviso di almeno giorni otto e con utilizzo di qualsiasi strumento o modalità che risulti in grado di assicurare idonea informazione sulle materie da trattare e di cui sia possibile documentare la ri-

cezione; il preavviso per le riunioni urgenti del Consiglio Direttivo può essere inoltrato in termini più brevi.

2.E' ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni collegiali di intervenire a distanza a mezzo sistemi di tele o video conferenza che assicurino il rispetto del metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento; in particolare deve essere consentito:

- * a chi presiede, anche tramite ausiliari, di accertare identità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- * al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- * agli intervenuti di consultare atti e documenti, partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

3.L'avviso di convocazione contiene le indicazioni necessarie al collegamento audio-video da attivare ai fini dello svolgimento della riunione, la quale si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti chi presiede e il soggetto verbalizzante.

Art.19 - DISPOSIZIONI FINALI

1.Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di cui al Codice civile e dalle leggi vigenti in materia, in particolare al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.In caso di contrasto fra le norme del presente Statuto ed il D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

3.Il presente statuto entra in vigore dalla data del suo deposito presso l'Albo Regionale delle APS dell'Umbria.

Firmato: Ballarani Mario

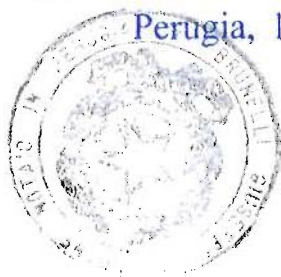
" : Giuseppe Brunelli

Copia autentica in conformità all'originale firmata in ogni
suo foglio a norma di Legge.

La presente copia consta di complessivi fogli ²²... scritti
per pagine ⁴⁴... e viene da me Notaio, rilasciata per
gli usi dalla Legge consentiti

Perugia, li

29 AGO. 2019



[Handwritten signature]